CAUSA 53-65

S.p.A. ARTURO MONDINI

CONTRO

L'ALTA AUTORITÀ DELLA C.E.C.A.

Ordinanza del presidente della Corte del 24 settembre 1965 [1]

Nel procedimento 53-65 R[2], promosso dalla

SOCIETÀ PER AZIONI ARTURO MONDINI,

con sede in Domegliara (Verona),

in persona del suo amministratore unico, sig. Arturo Mondini,

con l'avvocato Enrico Avesani, del Foro di Verona, e con domicilio eletto a Lussemburgo presso l'avvocato Georges Margue, 20, rue Philippe-II,

richiedente,

contro

L'ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

rappresentata dal suo consulente giuridico avvocato Giuseppe Marchesini, in qualità d'agente,

e con domicilio eletto nei suoi uffici, 2, place de Metz, Lussemburgo,

resistente,

Ritenuto che :

Con atto depositato in cancelleria il 25 agosto 1965, l'attuale richiedente ha impugnato la decisione 21 luglio 1965 (notificata il 29 luglio) con cui l'Alta Autorità le ha inflitto un'ammenda di 2 milioni di lire per violazione dell'obbligo di pubblicare i listini dei prezzi, obbligo stabilito dall'articolo 60 del Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. Il giorno stesso essa ha depositato istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

Nelle osservazioni depositate il 14 settembre 1965, la resistente ha chiesto che l'istanza di sospensione sia dichiarata irricevibile, o comunque respinta perché infondata, e che sulle spese si decida unitamente al merito.

Le prescrizioni dell'articolo 83, paragrafi 1 e 3 del regolamento di procedura sono state osservate nella specie; l'istanza è regolare quanto alla forma.

A norma dell'articolo 83, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, l'istanza di sospensione dell'esecuzione

1 — Lingua processuale : l'italiano.

2 — Nella causa di merito la ricorrente ha rinunziato agli atti; la causa è stata cancellata dal ruolo con ordinanza del 17 febbraio 1966.

di un atto di un'istituzione deve precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino *prima facie* l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto. A sostegno della sua domanda la richiedente si è limitata a dichiarare che, in ragione della sua particolare situazione e delle difficoltà della siderurgia italiana in generale, essa non dispone di riserve liquide né di fondi per il pagamento dell'ammenda e che l'esecuzione del provvedimento potrebbe arrecarle, tanto sotto l'aspetto della sua solvibilità quanto sotto quello del suo buon nome, un danno irreparabile.

In mancanza di qualsiasi elemento di prova, od offerta di prova, detti argomenti non possono essere considerati sufficienti a giustificare *prima facie* l'adozione del provvedimento richiesto.

Per questi motivi,

visti gli articoli 39 del Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio; 33 dello statuto della Corte di Giustizia della C.E.C.A.; 69, 83, 84, 85 e 86 del regolamento di procedura,

IL PRESIDENTE

DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

così provvede :

1. L'istanza è respinta.
2. È riservata ogni decisione sulle spese.

Lussemburgo, 24 settembre 1965.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente
Ch. L. Hammes